



CITTÀ DI CANICATTI'

Direzione Servizi alla Città

Sviluppo Economico

Attività Produttive - Sportello Unico

C. da Carlino - 92024 - CANICATTI' - (c.f. 00179660840)

*** * ***

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE

n° 18 dell' 1 marzo 1995 e s.m.i.

*TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA
DELIBERAZIONE N. 73 DEL 10 NOVEMBRE 2005 ADOTTATA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*** * ***

PARTE I
Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.

Art. 1

Domanda e modalità di presentazione della stessa

1. Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di Commercio nel cui Registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione al Registro, i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche per le quali ha ottenuto l'iscrizione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 o di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo.
2. La domanda deve essere formulata, in carta legale, e, più precisamente, dovrà contenere:
 - a) Nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
 - b) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - c) Numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese qualora il richiedente sia già iscritto in tale registro o nel caso di istanza formulata da società;
 - d) Le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 con la indicazione ove necessario del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico etc...) se al di fuori di tale area, nonché della indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 di cui alla lettera b).
3. Qualora il rilascio della autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 2

Posteggi

1. Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dal Sindaco per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente nonché l'area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

Art. 3

Rilascio del provvedimento relativo alla concessione

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, la concomitante occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento-disciplinare nel quale dovranno essere indicati tutti, nessuno escluso gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

Art. 4

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche:

- a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio;
- b) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

2. La decadenza di cui alla lettera b) opera anche nei confronti di colui che non utilizza il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso di tre mesi secondo il tipo di autorizzazione posseduta.

3. Nel caso di attività stagionale si ha mancato utilizzo quando non vi è presenza in proporzione alla ridotta durata dell'attività ai fini del cui calcolo si applica il rapporto di 1/4.

4. L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

Art. 5

Applicabilità delle singole disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche

1. Le disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche inserite nel presente regolamento si applicano anche a tutte le altre forme purché compatibili con quelle **relative agli altri settori commerciali.**

PARTE II
Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche.

CAPO I

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana.(aree di tipo A)

Art. 6

Definizione ed ambito di applicazione

1. E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
2. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale.

Art. 7

Individuazione delle aree

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale è individuata l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana nonché la loro superficie.
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 8

*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 2 della
Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza di altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per il quale sia stata inoltrata istanza.
2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui

siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 relativo all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

8. Gli operatori dovranno dotarsi di un tesserino individuale, identificativo dei dati anagrafici, del numero del posteggio e dei mq. occupati espressi per metri lineari. Tale tesserino rilasciato dall'Ufficio Licenze, dovrà dall'operatore essere tenuto sempre ben visibile, onde consentire i relativi controlli da parte della vigilanza.

Art. 9

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione o effettuata la denuncia di attività relativa all'attività di produttore agricolo.

2. E consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 10

Criteria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa, per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.

2. Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo "se noto", di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:

1) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;

2) maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del registro delle Imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa.

Art. 11

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi, situate sia all'interno di un mercato che nel resto del territorio comunale, mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

* maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione o effettuata la denuncia di attività relativa all'attività di produttore agricolo.

* Sorteggio.

2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 12

Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. Art. 2 comma 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

1. Tutte le rimanenti disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. Art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art. Art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

CAPO II

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dallo Art.1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato.(aree di tipo B)

Art. 13

Aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
2. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie saranno individuate con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
3. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.

Art. 14

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e le relative modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - d) non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la via di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.**

Art. 15

Planimetrie

1. Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

Art. 16

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.
2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato per il quale risulti formulata l'istanza.
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 relativo all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta, e dovrà contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi indicati nell'art. 1 lettere a), c), d).
6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
8. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n° 398.

Art. 17

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di

autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione o effettuata la denuncia di inizio attività relativa all'attività di produttore agricolo.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive; nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15).

Art. 18

Criteria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

1. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo "se noto", di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, secondo il seguente ordine di priorità:

1) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;

2) maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del registro delle imprese; in caso autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, di azienda va considerata la data di iscrizione del dante causa;

3) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività corrispondente al settore merceologico (alimentare, non alimentare o misto) per il quale era stato programmato il posteggio.

2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le otto dai titolari avviene a seguito di sorteggio, da effettuarsi in presenza delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato purché dipendente dell'amministrazione.

3. La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati dovrà avvenire a cura del segretario comunale o del suo incaricato che dovrà essere un dipendente dell'amministrazione.

4. Al fine di garantire continuità nella collocazione degli operatori titolari di posteggio nell'area di mercato e per una ottimale fruibilità nel servizio reso dallo stesso al consumatore finale, il personale delegato all'effettuazione del sorteggio, per i posti non occupati nella giornata, provvederà, anche attraverso sorteggio, a fare occupare i posti liberi nella giornata ad altri operatori titolari di posteggio che siano collocati in modo sparso e/o discontinuo, garantendo così continuità al mercato. Successivamente si procederà ad effettuare il sorteggio dei posteggi lasciati liberi da questi ultimi per la giornata, tra gli altri richiedenti privi di posteggio ed in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme, sempre secondo il criterio della continuità.

Art. 19

Criteria di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- * maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione o presentata denuncia d'inizio attività.
- * Sorteggio.

2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 20

Computo delle presenze

1. Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate come tali anche tutte quelle volte che l'operatore sia stato presente al sorteggio per l'assegnazione senza averla ottenuta.

Art. 21

Normativa igienico-sanitaria

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei Decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato Regionale.

4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 22

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.
2. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso di decadenza dal posteggio;
 - b) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Art. 23

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. Il Sindaco può revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 28 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'amministrazione comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili perché non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
4. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

Art. 24

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

Art. 25

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...).
3. Tale tassa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta di rifiuti solidi urbani giornaliera.

Art. 26

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra è demandata anche all'azienda U.S.L.
4. E' compito degli uffici decentrati, dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 m.t. nel punto più basso.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È vietato lasciare sporcizie, imballaggi, cartoni, ed altro materiale di risulta alla fine del mercato. Gli operatori dovranno pertanto lasciare puliti i propri metri quadri occupati. I trasgressori saranno sanzionati nel rispetto delle vigenti normative in materia.
10. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
11. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
12. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
13. Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.
14. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.
15. Gli operatori dovranno dotarsi di un tesserino individuale, identificativo dei dati anagrafici, del numero del posteggio e dei mq. occupati espressi per metri lineari. Tale tesserino rilasciato dall'Ufficio Licenze, dovrà dall'operatore essere tenuto sempre ben visibile, onde consentire i relativi controlli da parte della vigilanza.

Art. 27

Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

1. Ai sensi e con le modalità stabilite degli artt. 8 comma 2 e 10 della L.R., l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - * inizio delle vendite non prima delle ore 8,00;
 - * fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. 18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.
3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

Art.28

Commissione di mercato.

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti su area privata.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. È compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Art. 29

Funzionamento della Commissione di mercato.

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

CAPO III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dallo Art. 1 comma 2 lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante (Tipo C)

Art. 30

1. Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28.

Art. 31

Rilascio nulla osta Art. 2 comma 8 L.R. 18/95

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.

2. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopraddetto nulla osta esso è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

3. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.

4. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3° dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n° 18.

Art. 32

Tempo di sosta consentito.

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

2. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art. 33

Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività.

1. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area individuata come di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.
3. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

Art. 34

Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa rispetto al quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato.

CAPO IV

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'Art.1 comma 2 lettera f) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla Legge Regionale 2/96)

Art. 35

Definizione

1. Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.
2. Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Art. 36

Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati e/o sagre

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

Art. 37

Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere - mercato

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 giorni prima della fiera.
2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
4. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore purchè iscritto al registro delle imprese, nonchè ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) - Più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata.
 - b) -Commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comproverà tale data attraverso il certificato nel registro delle imprese.
 - c) - Sorteggio.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.
8. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del comma 4.

Art. 38

Vendita a mezzo di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.
2. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art. 39

Rispetto della normativa Igienico-Sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/95, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.

3. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 40

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 41

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'azienda USL.
5. Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle area nella quale insiste la fiera.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 m.t. nel punto più basso.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete.
10. È consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Capo V
Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari.

Art. 42

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultino iscritti nel registro esercenti il commercio e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Non è consentito, nella zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - * in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - * quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitata anche in relazione a determinate tabelle merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 43

Coordinamento delle attività e dei progetti

1. Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:
 - * le finalità dell'iniziativa;
 - * gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - * le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
 - * l'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.
3. Qualora l'ufficio competente non provveda al rilascio delle autorizzazioni temporanee con la indicazione della data di relativa scadenza, il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alla L.R. 18/95 sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta.

Art. 44

Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento della relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

Art. 45

Commercio nell'area di pertinenza di Ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali

1. Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara.

Art. 46

Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico

1. Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Regolarizzazione dei mercati ai sensi dell'art. 8 bis L.R. 18/95

1. Ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 18/95 sono regolarizzati gli ampliamenti ed i mercati di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge secondo le modalità, nelle ampiezze complessive delle aree, nonché nelle superfici dei singoli posteggi, individuati nei singoli atti di regolarizzazione. Nella determinazione delle aree da regolarizzare va tenuto conto delle condizioni previste per la individuazione delle aree dei mercati istituiti nonché delle limitazioni e dei divieti scaturenti da motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o da altri motivi di pubblico interesse.
2. I posteggi che ricadono nell'area dell'ampliamento di mercati già istituiti o in quelli da regolarizzare sono assegnati, mediante rilascio di autorizzazione, su richiesta degli interessati, a coloro che di fatto li occupavano trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 8 bis della L.R. 18/95 e che presentino regolare istanza a pena di decadenza dal diritto nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla esecutività della deliberazione relativa alla regolarizzazione e/o ampliamento.
3. Della avvenuta approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente dovrà essere data notizia anche a mezzo di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano cittadino.
4. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni dei singoli operatori le domande dovranno essere presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 relativo all'autocertificazione e dovranno contenere la indicazione del numero e della data di iscrizione presso il Registro Esercenti il Commercio nonché la camera di Commercio presso la quale l'operatore ha ottenuto l'iscrizione con

la indicazione delle tabelle merceologiche per le quali risulti abilitato all'esercizio del commercio nonché quelle relative all'effettivo esercizio dell'attività e per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione.

5. La domanda dovrà inoltre contenere dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge ed alla stessa dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche per lo svolgimento dell'attività nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge 18/95 come integrata e modificata dalla legge 2/96.

6. Qualora l'interessato non fosse più in possesso della documentazione su richiamata sarà ritenuta valida una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'effettivo esercizio dell'attività nel mercato nel periodo indicato al comma precedente.

7. Tenuto di quanto stabilito, in merito alla priorità nell'assegnazione dei posteggi, nel comma 5 dell'art. 12 della legge richiamato dal comma 4 dell'art. 13 della stessa, qualora il numero dei posteggi istituiti all'interno dell'area di mercato dovesse risultare inferiore al numero delle domande pervenute, a parità di condizioni, si procederà alla regolarizzazione delle singole posizioni secondo il seguente criterio di priorità:

- a) posizione del soggetto che abbia documentato di essere iscritto al registro delle imprese per l'attività di commercio al minuto o all'ingrosso da più tempo.
- b) posizione del soggetto che risulti titolare del minor numero di posteggi nei mercati già istituiti
- c) Carico familiare
- d) Età del richiedente.

8. Le istanze già presentate prima dell'approvazione della deliberazione relativa alla regolarizzazione del singolo mercato sono considerate come non intervenute e prive di ogni efficacia.

Art. 48

Vigilanza

1. E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi prodromiche alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.